

# Rassegna Stampa

da Sabato 24 gennaio 2026 a Domenica 25 gennaio 2026



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

| <b>Pagina</b>                               | <b>Testata</b>               | <b>Data</b> | <b>Titolo</b>  | <b>Pag.</b> |
|---|------------------------------|-------------|--|-------------|
| <b>Rubrica Infrastrutture e costruzioni</b> |                              |             |  |             |
| 23  | Corriere della Sera          | 25/01/2026  | <i>Dissequestrata la torre del lusso: "Costruttori in buona fede" (A.Di Sauro)</i> | 3           |
| <b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>  |                              |             |  |             |
| 27  | Italia Oggi                  | 24/01/2026  | <i>Gara al buio, stop di Anac (A.Moro)</i>   | 4           |
| <b>Rubrica Ambiente</b>                     |                              |             |  |             |
| 29  | Italia Oggi                  | 24/01/2026  | <i>Amianto, regole piu' stringenti</i>   | 5           |
| <b>Rubrica Professionisti</b>               |                              |             |  |             |
| 1   | Il Sole 24 Ore               | 24/01/2026  | <i>Cooperative compliance, partono i corsi per gli avvocati (G.Parente)</i>        | 6           |
| <b>Rubrica Sanità</b>                       |                              |             |  |             |
| 52  | Salute (Corriere della Sera) | 25/01/2026  | <i>L'ASSICURAZIONE PER I MEDICI COME LA RC AUTO (T.Proserpio)</i>                  | 7           |



# Dissequestrata la torre del lusso: «Costruttori in buona fede»

Milano, inchiesta sull'urbanistica: il Riesame sull'Unico-Brera. Le famiglie sospese: «Ora basta colpi di scena»

di **Alessio Di Sauro**

**MILANO** Un dietrofront, il secondo in due mesi. I sigilli al cantiere erano scattati per ordine del gip l'11 dicembre scorso, assieme all'iscrizione sul registro degli indagati di 27 tra costruttori, progettisti, ex dirigenti dell'Urbanistica e membri della commissione Paesaggio: ora il tribunale del Riesame ha disposto l'annullamento del sequestro della Torre Unico-Brera a Milano di via Anfiteatro 7, in pieno centro. Un complesso di due edifici di 4 e 11 piani alti più di 34 metri e destinati ad appartamenti di pregio — monolocali a partire da 700 mila euro — edificati per mezzo di una semplice Scia in luogo dei permessi a costruire ex novo.

Grattacieli sorti al posto di ruderi settecenteschi di cinque e tre piani abbattuti nel 2016 e di cui avrebbero dovuto rappresentare una mera ristrutturazione, in ossequio al *trait d'union* delle inchieste sul

mondo del mattone condotte negli ultimi mesi dai pm di Milano.

I giudici del Riesame Carla Galli, Alberto Nosenzio e Monica Amicone hanno sposato la tesi difensiva secondo cui i progettisti e i costruttori Stefano e Carlo Rusconi erano «in buona fede», non ravvisando la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e dunque la consapevolezza di quest'ultimi nell'eventuale violazione di norme urbanistiche ed edilizie. Una «buona fede» legittimata dall'ottenimento dei permessi da parte del Comune e dalla precedente pronuncia favorevole da parte del Tar della Lombardia e del Consiglio di Stato. Licità comprovata dalla giustizia amministrativa, dunque, eccepita dal gip Fiorentini e ora nuovamente ribadita dal Riesame, su cui pende il ricorso

dei pm sul dissequestro di un altro maxi-cantiere del centro milanese, in via Papiniano 48,

disposto a novembre per la prima volta e con motivazioni simili da un'altra gip, Sonia Mancini, che pure aveva riconosciuto l'«assoluta anti giuridicità» della costruzione ma auspicato l'«adozione di una sanatoria».

E all'indomani del secondo ribaltone in due mesi sia i costruttori che gli inquilini invocano chiarezza: «In questi casi parlare di buona fede non è uno slogan ma il presupposto stesso della certezza del diritto — chiosa il presidente di Assimpredil Ance Giovanni Deleo —, chiediamo ora un intervento normativo e regolatorio risolutivo che riduca l'incertezza interpretativa». Più caustico il comitato delle famiglie sospese, che riunisce quanti hanno già prenotato e pagato le case bloccate: «Siamo stanchi di colpi di scena e decisioni che smentiscono continuamente le precedenti. Ora pretendiamo soluzioni chiare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La vicenda

● Il Tribunale del Riesame di Milano ha dissequestrato il cantiere Unico-Brera che prevede la realizzazione di una torre edilizia e di un edificio accanto più piccolo

● I giudici hanno stabilito che i costruttori erano in buona fede



### Progetto fermo

A sinistra, il cantiere della torre Unico-Brera e accanto il rendering dello stesso progetto



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Con la delibera n.579, l'Autorità ribadisce la trasparenza negli appalti

# Gara al buio, stop di Anac

## In assenza di pubblicità il contratto non esiste

DI ALBERTO MORO

L'assenza di pubblicità legale nelle forme prescritte dal Codice dei contratti pubblici finisce per compromettere la par condicio tra i concorrenti e il principio di libero accesso al mercato. La digitalizzazione delle gare d'appalto, infatti, non può in alcun modo tradursi in un arretramento delle garanzie, dei diritti degli operatori economici o dei doveri delle stazioni appaltanti.

È quanto emerge dalla delibera dell'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 529, approvata il 10 dicembre 2025, nella quale l'Autorità ribadisce che la digitalizzazione del sistema degli appalti, pilastro del Codice dei contratti pubblici, serve a rendere le procedure più efficienti e trasparenti, non a ridurre le garanzie degli operatori economici.

“L'assenza di pubblicità legale nelle forme previste dal Codice altera la par condicio compe-

titorum”, scrive Anac, ricordando che gli strumenti tecnologici introdotti negli ultimi anni “non possono mai implicare un arretramento dei diritti degli operatori né dei doveri delle stazioni appaltanti”.

A finire nel mirino dell'Autorità sono state le scelte del Comune di Telesse Terme relative

all'individuazione dell'ente attuatore del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per il biennio 2025-2026. Secondo Anac, la procedura adottata dall'amministrazione risulta in contrasto con i principi della digitalizzazione del ciclo di vita del contratto e con gli artt. 1, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27,

83, 84 e 85 del d.lgs. n. 36/2023. Il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità legale ha di fatto impedito la corretta formalizzazione degli atti di gara, ostacolando il perfezionamento degli effetti giuridici previsti dal Codice e compromettendo, di conseguenza, anche la piena tutela dell'accesso al mercato, principio cardine sancito dall'art. 3 del decreto.

La delibera richiama in modo esplicito il co. 1 dell'art. 27 del Codice dei Contratti, il quale stabilisce come gli atti vanno prima pubblicati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici e poi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e che gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione nella stessa banca dati.

In assenza di questi passaggi, l'atto non “esiste” dal punto di vista giuridico, un principio che, come sottolinea Anac, non lascia spazio a margini interpretativi.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-1T0010



Da oggi in vigore il decreto legislativo n. 213/2025 che modifica il T.U. sulla sicurezza

# Amianto, regole più stringenti

## Rafforzati gli obblighi di verifica dei rischi prima dei lavori

DI DAVIDE MARIA TESTA\*

**O**bbighi e regole più stringenti per coloro per effettuano lavori a rischio di esposizione con l'amianto. Da oggi, 24 gennaio 2026 entra in vigore il decreto legislativo n. 213/2025, emanato in attuazione della Direttiva UE 2023/2668, che ha introdotto importanti modifiche al dlgs n. 81/2008 (c.d. Testo Unico sulla Sicurezza), ristrutturando ed aggiornando le norme di sicurezza per i lavoratori esposti all'amianto.

Lo spirito dell'intervento è coerente (e si inserisce perfettamente) con l'evolvendo quadro normativo a trazione europea e mira a rafforzare i pilastri (attenzione preventiva e salvaguardia dei lavoratori) in materia di salute e sicurezza nell'ambito di attività - così delicate e pericolose - che comportano esposizione all'amianto.

Dopo aver definito precisamente il campo di applicazione della normativa (art. 2 del d.lgs. in commento che sostituisce l'art 246 del T.U. 81/2008), il Legislatore ha mi-

rato al rafforzamento degli obblighi «preventivi» in capo al datore di lavoro che, prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, dovrà adottare ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. Ove tali informazioni non siano disponibili, il datore di lavoro dovrà provvedere all'esame della presenza di amianto mediante operatori qualificati (sempre prima dell'inizio dei lavori).

Inoltre, per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione all'amianto, il datore di lavoro dovrà provvedere a specifica valutazione dei rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori, dando priorità alla rimozione dell'amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica. Nello stesso senso, si noti il potenziamento dell'obbligo di notifica all'organo di vigilanza competente da effettuarsi prima dell'inizio di lavori attività con rischio

d'esposizione all'amianto che prevedrà specifici requisiti contenutistici di documentazione tecnica e tempi di conservazione (della documentazione) pari a quarant'anni.

Il d.lgs. in commento interviene altresì sui controlli che il datore di lavoro dovrà effettuare, prevedendo la misurazione periodica della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro, con contestuale obbligo d'annotazione dei risultati nel DVR. In merito, il legislatore ha altresì previsto che il valore limite di esposizione non dovrà superare il parametro di 0,01 fibre per cm<sup>3</sup> e, in caso di superamento, dovranno immediatamente sospendersi le attività.

Infine, è stato anche rivisto l'elenco delle patologie professionali correlate all'amianto con l'introduzione dell'Allegato XLIII-ter al d.lgs. n. 81/2008.

— © Riproduzione riservata —

\*DLA Piper



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT0010



## Professionisti

Cooperative compliance, partono i corsi per gli avvocati

Giovanni Parente

— a pag. 23

# Cooperative compliance, ai nastri di partenza i corsi per gli avvocati

## Tax control framework

Da lunedì 2 via alle lezioni Per i commercialisti start atteso a fine febbraio

Giovanni Parente

Nella griglia di partenza gli avvocati sono pronti a scattare. Per i commercialisti ultime limature tecniche alla macchina che dovrebbe essere pienamente operativa da fine febbraio. I corsi per i certificatori del tax control framework entrano nel vivo. Per gli avvocati c'è già una data di inizio delle lezioni fissata in calendario per lunedì 2. La formazione è stata delegata dal Cnf (Consiglio nazionale forense) alla Fondazione della Scuola superiore dell'Avvocatura. La struttura sarà articolata su tre moduli per una durata complessiva di 80 ore. Così come previsto dal protocollo firmato da Cnf, Cndcec,

Entrate e dipartimento Finanze quasi un anno fa (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 aprile 2025), i tre blocchi formativi che saranno destinati a diritto tributario, conoscenza dei principi contabili e, infine, controllo interno e gestione dei rischi. Saranno previste test finali per i singoli moduli frequentati. Anche perché ci sono avvocati con requisiti che giustificano l'esenzione parziale da uno o più moduli.

Per quanto riguarda i commercialisti la prospettiva è quella di partire con i corsi che saranno erogati online da fine febbraio. Intanto la preparazione sta andando avanti. L'impostazione sarà quella già anticipata nelle scorse settimane con le lezioni (anche in questo caso secondo i tre moduli previsti dal protocollo d'intesa) che saranno erogate online e on demand. La partnership con il Formez servirà anche a sviluppare i test previsti a

fine modulo. Ma intanto la prossima settimana sarà utilizzata per finalizzare i contratti con i docenti che sono stati individuati dopo la stesura del piano formativo. Nella roadmap ipotizzata la registrazione delle lezioni partirà a febbraio per cercare di chiudere questa fase il prima possibile. Il grande interesse è rivolto soprattutto al modulo dedicato al controllo interno e alla gestione dei rischi, per cui le preiscrizioni hanno registrato grande interesse (quasi 2mila).

L'obiettivo finale è arrivare a conseguire l'iscrizione negli elenchi degli iscritti tenuti dai rispettivi Consigli nazionali. Stando a quelli attualmente pubblicati sul sito dell'agenzia delle Entrate, sono già 152 complessivamente i professionisti che hanno già tagliato il traguardo perché in possesso dei titoli e possono quindi certificare il tax control framework (Tcf), ossia la chiave d'accesso per il regime dell'adempimento collaborativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Formazione di 80 ore ma sono previsti esoneri con i requisiti Già 152 certificatori iscritti negli elenchi**



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



In arrivo modifiche normative che rendono obbligatoria la copertura per responsabilità civile

# L'ASSICURAZIONE PER I MEDICI COME LA RC AUTO

di **Tullio Proserpio** \*



**L**o scenario sanitario italiano sta attraversando un passaggio importante per quanto riguarda la sicurezza del sistema e la stabilità professionale di chi opera ogni giorno in prima linea. Si parla molto dell'obbligo assicurativo per medici-chirurghi e odontoiatri. A prima vista potrebbe apparire un ulteriore «impiccio» burocratico-amministrativo, ma in realtà rappresenta una garanzia basilare, capace sia di proteggere i sanitari, sia di offrire rassicurazione ai pazienti. Il percorso normativo viene da lontano, ancor prima del 2017, anno di promulgazione della Legge Gelli-Bianco, ma la data che segna il vero spartiacque sarà il marzo 2026, che sancirà la piena operatività delle nuove disposizioni rendendo il completo adeguamento imminente.

L'introduzione di queste regole certe interessa sia medici, sia strutture che dovranno obbligatoriamente essere coperti contro eventi avversi colposi.

La norma introduce innovazioni significative come l'istituzione di fondi di rischio e sinistri per le strutture che scelgono l'auto-assicurazione parziale. Viene inoltre stabilito che la formula assicurativa standard debba essere quella del *claims made*, con la fissazione puntuale dei massimali per evento e per anno in base alla specifica professione.


Un passo avanti riguarda poi la definizione della retroattività e dell'ultra-attività,

fissate a 10 anni, e la regolamentazione del diritto di recesso delle Compagnie, a cui sarà impedito di abbandonare il sanitario al verificarsi del primo evento sfavorevole, se non in casi estremamente particolari. Uno degli aspetti rilevanti sarà la possibilità di esercitare l'azione diretta risarcitoria nei confronti della Compagnia assicurativa, senza necessità di coinvolgere in prima battuta il professionista. Parallelamente, la norma impone standard elevati anche all'interno degli ospedali, regolando la composizione dei comitati di valutazione dei sinistri che dovranno essere caratterizzati da alta professionalità e multidisciplinarietà. Un legame indissolubile viene poi creato tra la validità della copertura e l'aggiornamento professionale continuo: i medici dovranno infatti aver raggiunto la percentuale richiesta (70%) di crediti formativi triennali, pena l'inefficacia della protezione assicurativa.

Nonostante questi progressi, restano criticità aperte: la legge mantiene il paradosso per cui il medico deve assicurarsi ma la Compagnia non è obbligata ad accettarlo. Infine, è consigliato affiancare a queste polizze una di tutela legale specifica per i procedimenti penali, dove la copertura di responsabilità civile non ha validità. In conclusione ci si trova di fronte a un'evoluzione positiva simile per taluni aspetti a quella che portò stabilità nel settore RC Auto, segnando un passo avanti verso una gestione dei potenziali eventi avversi colposi, più moderna e meno accidentata per tutti.

\**Medico-Legale Consigliere OmceoMi*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Un'evoluzione che mira a tutelare maggiormente medici, strutture e pazienti ma che presenta ancora alcune criticità e paradossi**

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329